

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla G.U. n. 59 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 in data 18 settembre 2001, e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 16908 in data 30 ottobre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per i Master Universitari emanato con Decreto Rettorale n. 12115 del 26 marzo 2002, e successive modificazioni;
- VISTE** le deliberazioni assunte dal Senato Accademico rispettivamente in data 13 febbraio 2018 e 5 giugno 2018;
- VISTE** le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 19 febbraio 2018 e 12 giugno 2018

DECRETA

Art. 1

È emanato il **Regolamento fellowship** della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, allegato al presente Decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il **Regolamento fellowship** della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, entra in vigore dalla data del presente Decreto.



IL RETTORE
Prof. Mario Negri

Milano, **17 LUG. 2018**
Reg.to al n. **18261**

REGOLAMENTO FELLOWSHIP

Con il presente Regolamento la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM disciplina le modalità di conferimento di fellowship e lo svolgimento delle relative attività riconoscendone l'importanza e il ruolo onde favorire il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo.

Art. 1 Definizione di Visiting Fellow

Per Visiting Fellow si intende uno studioso afferente ad una Università o Centro di ricerca o di alta formazione italiano o straniero chiamato a svolgere presso l'Ateneo attività di didattica, anche di tipo seminariale, nell'ambito di un Corso di Studi o un Dottorato di Ricerca. Il periodo di permanenza può variare a seconda delle necessità didattiche. L'Ateneo può stabilire che uno o più insegnamenti possano essere affidati sulla base di fellowship, in tal caso si procederà alla relativa formalizzazione dell'incarico. I Visiting Fellow possono altresì essere chiamati a svolgere attività di ricerca presso l'Ateneo per un periodo che può variare a seconda delle necessità di ricerca.

Art. 2 Procedure di chiamata

1. La proposta di chiamata è avanzata al Senato accademico dal Consiglio di Facoltà per quanto riguarda i Corsi di Laurea e Laurea magistrale, dalla Giunta della Scuola Dottorale per i dottorati di ricerca. Il Senato raccoglie le varie proposte e delibera sulla base dello stanziamento annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le proposte devono essere trasmesse al Senato entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno. Le relative deliberazioni sono assunte nei mesi di Dicembre e di Giugno ed i Visiting possono dar inizio al periodo di permanenza presso l'Ateneo, previo conferimento dell'incarico, entro 12 mesi dalle predette delibere.
3. Tali proposte devono indicare: a) l'accordo/convezione stipulato tra l'Ateneo e l'Università di provenienza del Visiting, laddove esistente; b) il nominativo dello studioso/docente/ricercatore a cui si intende conferire la posizione di Visiting e la denominazione dell'istituzione internazionale a cui afferisce; c) la descrizione della qualificazione scientifica dello studioso/docente/ricercatore attraverso evidenza del curriculum vitae, e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico; d) la descrizione dell'attività che dovrà svolgere; e) il periodo di permanenza (eventualmente individuato tra un minimo ed un massimo) presso l'Ateneo; f) il costo complessivo previsto comprensivo del rimborso delle spese di viaggio e alloggio, e del compenso al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dell'Ateneo; g) il docente IULM di riferimento; h) le strutture che eventualmente sono disponibili a farsi carico dei costi.
4. Il Rettore, a seguito dell'approvazione delle proposte da parte del Senato, indirizza a favore del Visiting il formale invito dell'Ateneo, che questi dovrà sottoscrivere per accettazione.

Art. 3 Rimborso spese e copertura assicurativa

1. Ai Visiting spetterà un compenso lordo in base alla loro "qualifica equivalente", da definire di volta in volta sulla base delle attività che il Visiting dovrà svolgere e lo stanziamento annuale previsto dal Consiglio di Amministrazione.
2. È previsto il rimborso delle spese di viaggio e alloggio.
3. L'università provvede alla copertura assicurativa in caso di infortuni.

Art. 4 Comunicazione

Della presenza e dell'attività del Visiting dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web dell'Ateneo.

Art. 5 Relazione finale

Al termine del periodo di permanenza presso l'Ateneo, il docente IULM di riferimento dovrà redigere una relazione che renda conto dell'attività svolta. La relazione dovrà essere inviata al Senato Accademico ed all'Ufficio Relazioni Internazionali.

Art. 6 Diritti e obblighi del Visiting

Per l'intero periodo di permanenza l'Ateneo dovrà assicurare al Visiting adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività predefinite. Il Visiting è tenuto a svolgere le relative attività secondo il programma concordato con la struttura ospitante. Il Visiting può far parte delle Commissioni di Laurea e di esame. Il periodo di permanenza può variare a seconda delle attività richieste al Visiting e può essere non consecutivo.

Durante il periodo di permanenza, al Visiting saranno garantiti: a) assistenza e supporto informativo da parte degli uffici dell'Amministrazione ai fini delle procedure di permesso di soggiorno; b) l'accesso alle risorse informatiche dell'Ateneo; c) l'accesso alla Biblioteca.

